



**COMUNE DI SENIGALLIA
AREA FUNZIONALE N. 8**

Cultura, educazione/formazione e politiche giovanili

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
ATTRAVERSO NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE**

Art. 1 – Descrizione appalto

1. Il Comune di Senigallia offre alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie, prevalentemente di frazione, un servizio di trasporto casa-scuola e viceversa attraverso il noleggio di veicoli con conducente (CPV: 60170000-0). Il trasporto viene effettuato esclusivamente nel territorio del Comune di Senigallia (Codice Istat: 042045) a favore dei bambini iscritti alle scuole della città e ammessi al servizio da parte dell’ufficio comunale competente.

2. Il servizio di trasporto casa-scuola e viceversa verrà eseguito, secondo le modalità indicate nel presente capitolato di gara, con autoveicolo scuolabus omologato per 9 posti compreso il conducente (oltre all’accompagnatore, ove previsto) ed è suddiviso in n. 4 lotti funzionali:

LOTTO n. 1:

- NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE RODARI E LEOPARDI

LOTTO n. 2:

- NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE INFANZIA VALLONE, SAN GAUDENZIO, RONCITELLI, SCAPEZZANO E PRIMARIA SCAPEZZANO

LOTTO n. 3:

- NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE INFANZIA S.ANGELO E PRIMARIA VALLONE

LOTTO n. 4:

- NOLEGGIO AUTOVEICOLO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE INFANZIA MONTIGNANO E MARZOCCA E PRIMARIA MONTIGNANO

3. La suddivisione in lotti funzionali, effettuata sulla base di una valutazione di carattere tecnico economico temperata al soddisfacimento dell’interesse pubblico, avviene nel rispetto dell’art. 3 comma 1 lett q) e 51 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di favorire l’accesso alle micro imprese, piccole e medie imprese.

4. La stazione appaltante ai sensi dell’art. 51, 3° comma del D. Lgs. cit. conviene di limitare il numero dei lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente al numero di 1 (uno).

5. La previsione delle scuole servite in ciascun lotto è basata sul servizio fornito nel corso degli anni precedenti ed ha quindi valore puramente indicativo, dipendendo dal numero variabile di utenti che sceglieranno effettivamente di usufruire del servizio e facendo pertanto salva, per l'Ente, la facoltà di ridurre il numero dei lotti, di inserire nel programma di servizio di ciascun lotto altri plessi scolastici o comunque di variare le scuole e le aree del territorio interessate da ciascun servizio di trasporto.

6. L'aggiudicatario eroga il servizio di trasporto scolastico secondo un programma definito e autorizzato dall'ufficio comunale competente prima dell'avvio dell'anno scolastico, indicante: i bambini da trasportare, i loro indirizzi, la scuola di frequenza, il tragitto di raccolta dei bambini, gli orari di arrivo e partenza dalle e per le scuole. Per ciascuna scuola possono essere necessari più tragitti di raccolta dei bambini. In ogni caso, qualsiasi modifica al programma, nel corso dell'anno scolastico, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio comunale competente.

7. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel programma di servizio di trasporto di ciascun lotto altri plessi scolastici ulteriori rispetto a quelli di cui al presente articolo ovvero di modificare l'indicazione delle scuole e/o delle aree del territorio interessate da ciascun servizio di trasporto compatibilmente con gli orari di apertura degli istituti.

8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare e/o variare il contratto in corso per circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 106, 1° comma lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi i casi di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, chiusura scuola per emergenze sanitarie ecc..).

Art. 2 – Durata

Il servizio riguarderà esclusivamente l'anno scolastico 2022/2023 (14 settembre 2022 – 10 giugno 2023) e seguirà il calendario di apertura delle scuole di Senigallia terminando con la fine delle lezioni delle scuole primarie, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi ecc..) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia.

Art. 3 – Valore dell'appalto di servizi

1. Il valore presunto dell'appalto di servizi per l'intero anno scolastico, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 94.000,00, al netto dell'IVA, così determinato nei 4 lotti funzionali:

Lotto n. 1: € 23.500,00 + IVA (importo a base d'asta a ribasso)

Lotto n. 2: € 23.500,00 + IVA (importo a base d'asta a ribasso)

Lotto n. 3: € 23.500,00 + IVA (importo a base d'asta a ribasso)

Lotto n. 4: € 23.500,00 + IVA (importo a base d'asta a ribasso)

2. Considerate le modalità di svolgimento del servizio, non sono previsti rischi da interferenze, pertanto il relativo costo per la sicurezza è pari a zero.

3. Il valore dell'appalto dei servizi per la durata contrattuale è indicativo, trattandosi di servizio a domanda individuale basato sulla richiesta dei genitori di avvalersi del

trasporto scolastico e del calendario scolastico adottato autonomamente dalle scuole, quindi può subire modifiche sia in aumento che in diminuzione.

4. Il valore dell'appalto è calcolato indicativamente sulla base dei seguenti corrispettivi, al netto dell'Iva e soggetti alla percentuale di ribasso offerta in sede di gara:

- € 120,00 per ogni giorno di intero servizio;
- € 48,00 al giorno per le giornate di sabato, se previsto da programma e altri eventuali giorni con servizio ridotto;
- € 25,00 per ogni bambino trasportato durante ciascun bimestre.

5. I prezzi offerti dall'aggiudicatario, comprensivi di ogni onere e spesa, s'intendono formulati dallo stesso in base a calcoli di convenienza, con assunzioni del rischio di impresa a suo carico, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto.

Art. 4 – Procedura di scelta del contraente – Criterio di aggiudicazione

1. La procedura negoziata previa pubblicazione di bando verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e/o i.
2. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 – Obblighi contrattuali attinenti il servizio di trasporto

1. Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato deve essere espletato nel rispetto della Legge 15.01.1992 n. 21 e s.m.i. che disciplina la materia del noleggio di veicoli con conducente.
2. Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni dalle abitazioni o fermate distribuite sul territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa. L'aggiudicatario garantisce il servizio ai soli bambini autorizzati dall'ufficio comunale, vietando che salgano a bordo terzi non autorizzati. Il servizio svolto per gli alunni della scuola materna include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.
3. Nello specifico, il servizio di trasporto prevede che il minore venga prelevato all'andata presso l'abitazione o presso un punto di raccolta immediatamente vicino ad essa e venga poi consegnato alla scuola o nelle immediate vicinanze dell'ingresso della stessa, da cui il minore possa raggiungere l'entrata del plesso scolastico. Viceversa, all'uscita dalla scuola, il bambino raggiungerà autonomamente il mezzo di trasporto, che lo aspetterà nelle immediate vicinanze della scuola, e verrà riportato alla propria abitazione e/o punto di raccolta immediatamente vicino ad essa dove verrà riconsegnato al genitore e/o a persona munita di delega. A garanzia della sicurezza dei bambini, qualora al momento della riconsegna non fosse presente il genitore o altra persona adulta dallo stesso autorizzata e di cui è stato messo a conoscenza l'autista, il bambino sarà riportato a scuola, se aperta o, in ultima ipotesi, sarà consegnato al Comando locale della Polizia Municipale.

4. L'aggiudicatario si impegna ad adottare e far rispettare all'utenza le eventuali normative sanitarie adottate dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 5 bis- Responsabilità degli autisti e degli accompagnatori

a) Comportamento e responsabilità degli autisti:

1. Nell'espletamento del servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico devono rispettare il Codice della Strada e l'orario delle fermate. Gli stessi sono, altresì tenuti :

- ad un comportamento educato e corretto nei confronti di tutti i trasportati, alunni ed adulti, nonché a segnalare con tempestività al competente ufficio comunale nominativi degli utenti indisciplinati;
- a contenere, nei limiti autorizzati per i posti a sedere, il numero degli utenti presenti in ogni pulmino;
- a non deviare dal percorso prestabilito o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto elaborato (tranne che per indifferibili urgenze ed imprevisti).

2. A garanzia della sicurezza dei bambini, qualora al momento della riconsegna non fosse presente il genitore o altra persona adulta dallo stesso autorizzata a mezzo delega e di cui è stato messo a conoscenza l'autista, il bambino sarà riportato a scuola, se aperta o, in ultima ipotesi, sarà consegnato al Comando locale della Polizia Municipale.

b) Comportamento e responsabilità degli accompagnatori

L'accompagnatore, obbligatorio ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 per i bambini frequentanti la scuola materna, è responsabile della:

- 1. Salita a bordo:** tale attività consiste nell'operazione di ausilio dell'utente nella salita, da effettuare a mezzo fermo. Inizia con la presa in consegna dell'utente dalle fermate della linea di trasporto e prosegue con l'assegnazione di un posto a bordo, il controllo dell'allacciamento delle cinture di sicurezza e tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
- 2. Vigilanza durante il trasporto:** tale attività si concretizza col porre in essere ogni tipo di attività a mezzo in movimento, volta a garantire l'incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni e quindi, a titolo di esempio, vigilando che l'utenza rispetti i posti assegnati, che non vengano compiuti atti potenzialmente pericolosi, vandalici ecc...
- 3. Discesa dal mezzo:** tale attività consiste nel prelevare, a mezzo fermo, l'utente dal posto assegnatogli accompagnandolo fino alla porta del mezzo e dandone supporto nella discesa.

Art. 6 – Requisiti indispensabili per l'espletamento del servizio

1. L'aggiudicatario, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, fornisce, con propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio:

- il mezzo di trasporto esclusivamente adibito a trasporto di persone, omologato per 9 posti, compreso il conducente, in regola con la legge

- 15/01/1992 n. 21 e s.m.i. che disciplina il servizio di noleggio con conducente e con tutte le normative di legge vigenti in materia;
- il conducente, iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA, in possesso di patente di guida e di certificato di abilitazione professionale ed in regola con le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, nr. 88;
 - un eventuale sostituto al conducente, avente gli stessi requisiti previsti per il conducente, all'uopo nominato nei casi di indisponibilità del conducente. Tale nominativo dovrà essere comunicato all'ufficio comunale e la sostituzione deve poter garantire l'erogazione continuativa del servizio di trasporto scolastico;
 - per il solo trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia, un assistente-accompagnatore;
2. L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a garantire la disponibilità di un assistente accompagnatore anche per i bambini delle scuole primarie nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di modificare e/o variare il contratto in corso per circostanze imprevedute e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, 1° comma lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 con conseguente integrazione dei corrispettivi previsti dall'art. 3.

Art. 7 – Obblighi ulteriori a carico dell'aggiudicatario

1. Sono a carico dell'aggiudicatario:
 - le spese del carburante;
 - le spese di pulizia ordinaria e manutenzione del mezzo di trasporto;
 - le spese per il conducente e per l'assistente-accompagnatore, se necessario e quando presente;
 - ogni altra spesa connessa alla gestione del servizio.
2. L'aggiudicatario è tenuto, altresì, al rispetto delle norme del codice della strada e di quelle specificamente previste per il servizio di noleggio di veicoli con conducente e di trasporto scolastico, a garanzia dell'incolumità dei trasportati e di altri terzi, esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità ivi connesse.

Art. 8 – Cauzione

1. A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria/assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, a favore del Comune di Senigallia, pari al 2% del valore del lotto aggiudicabile (pari pertanto a € 470,00), nei termini e alle condizioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- la sua validità per almeno 180 giorni dal termine di presentazione dell'offerta;

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, relative al beneficio della riduzione della garanzia. Il beneficio della riduzione della garanzia è subordinato alla produzione da parte del concorrente di copia della certificazione indicata nel summenzionato articolo;

2. Prima della stipula elettronica del contratto la stazione appaltante inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo del lotto aggiudicato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Art. 9 – Responsabilità e obblighi assicurativi

1. L'aggiudicatario è totalmente responsabile per eventuali danni a persone o cose causati durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia pretesa azionata anche da terzi in merito all'esecuzione dell'appalto del servizio di trasporto, assumendo in proprio l'eventuale contenzioso.

2. L'aggiudicatario è tenuto, pertanto, a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata dell'appalto di servizi e con oneri a suo completo carico, una polizza assicurativa per responsabilità civile per i rischi ed i danni inerenti l'attività oggetto del presente affidamento nei confronti dei terzi trasportati, senza riserve ed eccezioni, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro.

3. Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto.

4. L'aggiudicatario deve offrire massima collaborazione e mantenere un rapporto corretto con gli uffici dell'Amministrazione Comunale e con le famiglie interessate dal servizio di trasporto scolastico, in particolare in riferimento alla attenzione e cura nella vigilanza e nel rapporto con i bambini trasportati.

5. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale rimane completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario e il personale impiegato.

Art. 10 – Facoltà di controllo della stazione appaltante

La Stazione appaltante può disporre in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio e a tal riguardo

l'aggiudicatario è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione Comunale sull'esecuzione del servizio stesso.

Art. 11 – Riscossione tariffe dai fruitori del servizio

L'aggiudicatario provvede direttamente alla riscossione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per la fruizione del servizio oggetto della presente procedura e, a tal fine, dichiara di accettare di rivestire la qualifica di agente contabile esterno con le conseguenti responsabilità ivi connesse. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a versare ogni bimestre al Comune, tramite bonifico bancario, quanto riscosso direttamente dai fruitori del servizio entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuto pagamento dello stesso da parte della medesima stazione appaltante. Al termine dell'anno scolastico, in particolare relativamente all'ultimo bimestre, il versamento di quanto riscosso dai fruitori del servizio è condizione indispensabile per la successiva liquidazione del corrispettivo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Fatturazione ed obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario trasmette all'Amministrazione Comunale regolare fattura elettronica per il servizio reso in ciascun bimestre, con indicazione dell'elenco dei bambini trasportati differenziato per scuola, del riepilogo degli incassi e di copia delle matrici dei biglietti di viaggio rilasciati ai fruitori. L'Amministrazione Comunale provvede, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture e della summenzionata documentazione, alla liquidazione di quanto dovuto, salvo contestazioni.

2. L'affidatario ha l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto:

a) assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

c) prende atto che:

1) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;

2) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010;

Art. 13 – Esecuzione d'ufficio - Risoluzione e recesso dal contratto

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di abusi o inadempimenti di spettanza dell'aggiudicatario, si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio nelle modalità ritenute opportune, ed a spese dello stesso aggiudicatario, quanto

necessario al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio di trasporto scolastico.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e/o i. nell'eventualità in cui si verificano inadempimenti nei seguenti casi:

- a. interruzione del servizio per fatto imputabile all'affidatario;
- b. inosservanza delle norme di legge relative al personale;
- c. cessione totale o parziale della gestione del servizio;
- d. gravi e ripetute inosservanze delle norme legislative e regolamentari nella gestione del servizio, anche derivanti dal presente capitolato, in particolare riguardo alla sicurezza dei trasportati, al rispetto delle eventuali normative sanitarie, alla capienza massima di trasporto del veicolo utilizzato e alle disposizioni previste dalla L. 21/1992.

Nei casi di cui sopra, il Comune contesta formalmente all'affidatario le inadempienze riscontrate, comunicandogli la volontà di risolvere il contratto, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In caso di risoluzione dell'appalto di servizi per inadempimento dell'affidatario, a quest'ultimo non è dovuto alcun corrispettivo di gestione, indennizzo e/o rimborso per la conclusione anticipata del rapporto contrattuale.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e/o i. e comunque per superiori motivi di interesse pubblico purché ne dia formale preavviso di mesi 3 all'aggiudicatario.

Art. 14 – CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e/o i.
2. L'aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

Art. 15 – DISCIPLINA APPLICABILE E CONTROVERSIE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento si applicano le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e/o ogni altra norma di legge o di regolamento applicabile alla presente procedura di affidamento.

Qualora non fosse possibile esperire uno dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla normativa applicabile ed un'eventuale controversia sull'esecuzione del contratto dovesse quindi essere definita, in via residuale, dal giudice, sarà competente il Tribunale di Ancona.

Le parti convengono concordemente di escludere per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente appalto e/o procedimenti annessi e/o connessi la clausola arbitrale. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di appalto di servizi saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Ancona ovvero al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

Art. 16 - SPESE

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore, compresa la registrazione da effettuarsi in caso d'uso.

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/03 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - i dati forniti dalla impresa affidataria verrà trattato per le finalità connesse alla procedura di affidamento e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare all'affidamento e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. La ditta affidataria riconosce e accetta che, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto del Comune, la stessa sarà designata e istruita, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento del servizio, quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR. Il personale dipendente dell'Impresa affidataria dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti gli utenti, dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del proprio servizio. L'impresa affidataria è tenuta ad osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori il "Codice in materia dei dati personali", vigilando diligentemente e costantemente sull'ottemperanza da parte di tutti gli addetti.

ART. 18- SEDE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sede legale dell'amministrazione appaltante è in Piazza Roma n. 8, Senigallia (AN).

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Lorenzo Campanelli, titolare di P.O. Responsabile dell'Area funzionale n. 8 Cultura, educazione/formazione e politiche giovanili – email l.campanelli@comune.senigallia.an.it